



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZE

DATA 19/04/2013 ORA 9:00

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE

04486 18.04.13 15:15

Presidente della VIII^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della II^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della VII^a
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 14 del 17 aprile 2013** concernente:

“Norme in materia di agricoltura sociale”

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII^a Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV^a Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti II^a e VII^a interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

(Dott. Giovanni Biagioni)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 14 del 17 aprile 2013

Di iniziativa dei Consiglieri:

R. Agostini - S. Lupi - E. Panunzi

Oggetto:

Norme in materia di agricoltura sociale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale :

“NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”

di iniziativa del Consigliere

Riccardo Agostini

SIMONE LUPI
ENRICO FAUENTI



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiaro formalmente ricevibile

Assegnata all'Commissione

VIII - VII - II - IV - CAL

Roma 17-6-2013

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dot. Onorato Ortolano)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

L'agricoltura sociale è un modello tangibile di multifunzionalità positiva che si concretizza quando l'azienda, sviluppando la produzione agricola, produce beni e servizi per il mercato attivando, essendone protagonista, interesse collettivo.

L'attività produttiva dell'azienda agricola si sviluppa grazie all'impiego, tra le maestranze, di soggetti con disabilità fisiche e psichiche, con problemi di dipendenze, detenuti ed ex detenuti, di giovani in difficoltà.

Intervenendo sulle fasce più deboli della popolazione, con l'agricoltura sociale si garantiscono servizi alla persona, garantendo un vero percorso di integrazione sociale come si evince dall'articolo 1 comma 1.

Le attività agricole e le risorse naturalistiche sono elementi portanti per la riabilitazione dei percorsi socio-riabilitativi, educativi, formativi. Praticando inclusione attraverso l'inserimento lavorativo si favorisce la collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di garantire la attivazione di un virtuosismo sociale tendente alla integrazione e al buon utilizzo delle risorse della pubblica amministrazione.

Con la proposta di legge "norme in materia di agricoltura sociale" si propone la realizzazione di un modello di programmazione capace di intensificare la rete dei servizi sociali nelle aree rurali, organizzando un sistema multifunzionale capace di produrre vantaggi socioeconomici per le comunità locali, garantendo ad esempio al sistema sociosanitario pubblico della Regione Lazio un risparmio sugli investimenti diretti a strutture sociali che non avendo per la terapia sbocchi occupazionali, troppo spesso, alimentano, loro malgrado, un servizio di riabilitazione a circuito chiuso, ossia incompleto dove si pregiudica la possibilità di vera integrazione.

La Regione in sinergia con le Provincie propone l'istituzione di forum con la funzione di ricerca e monitoraggio di dati locali, al fine di promuovere e sostenere il principio di sussidiarietà come previsto dall'articolo 3.

I forum saranno inoltre tenuti ad individuare aree territoriali in disuso da affidare alle aziende agricole per favorire il recupero e migliorarne l'immagine e la capacità di attrazione. In questo quadro di riqualificazione rientrano i provvedimenti di confisca dei beni agricoli o forestali confiscati alle criminalità organizzate e concessi prioritariamente a chi svolge attività di agricoltura sociale, così come nel sostegno allo sviluppo di nuove attività delle fattorie sociali.

Inoltre, verranno al contempo valorizzati i prodotti agroalimentari di queste attività, grazie alle modalità idonee definite dai comuni, attraverso l'utilizzo prioritario di tali prodotti per l'approvvigionamento delle mense gestite dalle istituzioni come previsto dall'articolo 6.

Infine si procede alla costituzione di un fondo regionale per favorire lo sviluppo di progetti nel campo dell'agricoltura sociale, come si enuncia nell'articolo 7 comma 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, riconoscendo il carattere multifunzionale delle attività agricole quale valido strumento per lo sviluppo e la qualità dell'offerta di servizi assistenziali, formativi, educativi, di inserimento lavorativo e sociosanitari nell'ambito del welfare locale, promuove l'agricoltura sociale al fine di favorire le capacità delle persone, delle famiglie e delle comunità locali di accrescere il benessere individuale e sociale.
2. La Regione sostiene gli interventi e le azioni in agricoltura sociale, favorisce la collaborazione tra soggetti pubblici, soggetti operanti nel terzo settore e soggetti privati secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Regione diffonde la conoscenza dei servizi offerti nell'agricoltura sociale.



Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) "agricoltura sociale": l'attività di prestazione, integrata nell'attività di cui all'articolo 2135, commi 2 e 3 del codice civile, di servizi rivolti all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizioni di disagio come definite dall'articolo 2, lettere f) e g) del Regolamento 2204/2002/CE, al supporto alla famiglia e alle agenzie educative e formative, valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali e con gli animali, in conformità alle normative di settore ed alla programmazione regionale e locale;
 - b) "fattoria sociale": l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), svolto dagli imprenditori agricoli o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in forma associata tra loro;
 - c) "rete locale di economia solidale": il partenariato pubblico/privato costituito da soggetti pubblici, soggetti di cui alla lettera b), imprenditori locali ed altri soggetti privati al fine di promuovere o realizzare attività condotte con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, e che producono contestualmente nuova occupazione, beni relazionali, capitale sociale e tutela ambientale, mediante la valorizzazione di risorse locali e, in particolare, delle attività di cui alla lettera a).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3

(Forum provinciali delle fattorie sociali)

1. La Regione promuove presso le Province l'istituzione dei forum delle fattorie sociali, che svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
 - b) monitorare e proporre percorsi di valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali, e dalle reti locali di economia solidale;
 - c) promuovere studi e ricerche in collaborazione con università ed enti di ricerca;
 - d) coadiuvare le attività e gli interventi di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale e, in particolare, l'animazione territoriale e l'assistenza alla progettazione ed alla realizzazione di fattorie sociali, e di reti locali di economia solidale;
 - e) individuare beni immobili ed unità produttive agricole che potrebbero essere valorizzati in attività di agricoltura sociale
 - f) sostenere la formazione dei soggetti che operano nell'agricoltura sociale, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari
 - g) formulare proposte per l'elaborazione o la modifica del regolamento di cui all'articolo 9;
 - h) favorire la partecipazione a progetti europei di sviluppo e conoscenza delle fattorie sociali .
2. Possono aderire al forum tutti i soggetti pubblici e privati, i cui fini istituzionali o scopi sociali ovvero le cui attività siano coerenti con l'oggetto e le finalità di cui all'articolo 1.
3. Il Forum, coordinato dalla Provincia, disciplina con idoneo regolamento l'organizzazione interna ed il proprio funzionamento, nonché le modalità di adesione e partecipazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4

(Coordinamento regionale dell'agricoltura sociale)

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale alle politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali, il Coordinamento regionale dell'agricoltura sociale con i seguenti compiti:
 - a) concertare le politiche di settore con tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
 - b) monitorare l'attuazione della presente legge;
 - c) concorrere all'elaborazione del regolamento di cui all'articolo 9, nonché al coordinamento delle proposte di modifica;
 - d) definire le esigenze e le tematiche per studi e ricerche da svolgere in collaborazione con università ed enti di ricerca;
 - e) assicurare il raccordo tra i forum provinciali delle fattorie sociali, favorendo le relazioni tra gli stessi e la condivisione delle buone pratiche;
 - f) proporre ogni iniziativa utile al miglioramento, diffusione, comunicazione ed innovazione del settore.
2. Partecipano al Coordinamento di cui al comma 1: l'assessorato regionale alle politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali, l'assessorato regionale alle politiche sociali e famiglia, l'assessorato regionale alla sanità, l'ARSIAL, le Province, i Forum provinciali delle fattorie sociali, le organizzazioni di rappresentanza degli operatori del settore dell'agricoltura, dei servizi sociosanitari e del terzo settore a livello regionale.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono stabiliti la composizione e le modalità di funzionamento del Coordinamento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 5

(Elenco delle fattorie sociali, e delle reti locali di economia solidale)

1. E' istituito l'elenco delle fattorie sociali, e delle reti locali di economia solidale presso ciascuna provincia, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.
2. Il regolamento di cui all'articolo 9 stabilisce, in conformità alla normativa di settore ed alla programmazione regionale e locale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'elenco, tenendo conto, in particolare, della qualità dei servizi offerti, della disponibilità di competenze professionali, nonché di indici di efficienza ed efficacia.
3. Sono iscritti di diritto nell'elenco i soggetti che esercitano l'attività di agricoltura sociale in collaborazione, partenariato, convenzione ovvero altra tipologia di formale accordo con la pubblica amministrazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 6
(Misure di sostegno)

1. Gli enti pubblici regionali e locali che gestiscono mense prevedono, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale.
2. Nel disciplinare che regola i mercati agricoli di vendita diretta di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.
3. Gli enti pubblici regionali e locali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di alienazione, assegnazione, concessione, affitto, locazione e comodato di beni demaniali o patrimoniali a destinazione agricola o forestale, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.
4. I beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono concessi in uso in via prioritaria a soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 7

(Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale finalizzato al sostegno di progetti nel campo dell'agricoltura sociale promossi dalle fattorie sociali, e dalle reti locali di economia solidale, nonché alla promozione e alla conoscenza dei servizi da questi offerti.
2. Il regolamento di cui all'articolo 9 stabilisce le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti derivanti dal Fondo del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa denominati : "Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale", nell'ambito dell' UPB..... Per le spese in parte corrente con lo stanziamento per gli anni 2013-2014-2015 di euro.....per ciascuna annualità e nell'ambito dell'UPBper le spese in conto capitale, con lo stanziamento per gli anni 2013-2014-2015 di euro.....per ciascuna annualità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 8

(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 9

(Regolamento di attuazione ed integrazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, un regolamento di attuazione ed integrazione.
2. Il regolamento definisce, in particolare:
 - a) la composizione e le modalità di funzionamento del Coordinamento regionale dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 4;
 - b) i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'elenco provinciale delle fattorie sociali, e delle reti di economia solidale di cui all'articolo 5;
 - c) le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti derivanti dal Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 7.